

**Sentenza n. 7957/2019 pubbl. il 03/09/2019 RG n. 43940/2017**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43940/2017** promossa da:  
**signor YYY**

ATTORE

contro

**l'avvocato XXX,**

CONVENUTO

**l'ASSICURAZIONE**

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**OGGETTO: responsabilità avvocato per mancato invio lettera di disdetta contratto locazione**

**I. Sul fatto**

Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato in data 9.11.2017, YYY agiva contro l'avv. XXX, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore di € 119.293,08, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno subito a causa del suo inadempimento nello svolgimento dell'attività di assistenza legale.

In particolare, nel gennaio 2008 il sig. YYY affidava all'avv. XXX il mandato di assisterlo nella procedura di disdetta del rapporto di locazione relativo ad un immobile di proprietà del sig. ZZZ, sito in Milano, piazza , e adibito a studio dentistico (doc. 1 attore).

A partire dall'anno 2010, con riferimento a tale contratto, si originava un contenzioso tra locatore e conduttore, che si sostanziava nell'emanazione di tre decreti ingiuntivi e nei relativi giudizi di opposizione.

Segnatamente, in data 20.11.10, il sig. ZZZ notificava al sig. YYY un primo decreto ingiuntivo (n. 37195/10 in data 3.11.2010), per complessivi € 33.200,05, di cui € 6.050,00 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori arretrati relativi al periodo 1.01.2000/31.12.2008, €

13.280,96 per canoni di locazione relativi all'intero anno 2009, € 10.060,32 per canoni di locazione relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2010; € 448,00 per spese di registrazione dei contratti del 2009 e del 2010 (doc. 2 attore).

Il sig. YYY, assistito dall'avv. XXX, si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo di aver inviato in data 17.06.08 una raccomandata di disdetta del contratto e che comunque tale comunicazione non sarebbe stata necessaria in ragione della previsione contrattuale di cessazione immediata dopo sei anni. Con sentenza n. 378/13, il Tribunale di Milano riteneva infondata l'opposizione per l'invalidità della clausola limitativa della durata legale del contratto, nonché per l'assenza di prova circa l'invio della raccomandata di disdetta; a sostegno della pretesa creditoria, rilevava, altresì, che la detenzione dell'immobile era proseguita per il periodo indicato in sede monitoria (doc. 3 attore).

Il sig. YYY, sempre con l'avv. XXX, proponeva ricorso in appello, che veniva rigettato, con condanna alle spese di giudizio, per le medesime ragioni affermate dal primo giudice (doc. 4 e 5 attore).

Intanto, in data 21 marzo 2013, il sig. ZZZ notificava un secondo decreto ingiuntivo (emesso in data 11.12.12), con il quale veniva richiesto il pagamento dei canoni e delle spese, maturati tra il 30.09.10 ed il 31.12.11, per un importo totale di € 20.118,00 (doc. 6 attore). Anche avverso tale decreto il sig. Tomkins proponeva opposizione, che veniva rigettata con condanna alle spese (doc. 11 attore).

Il sig. YYY revocava, quindi, l'incarico all'avv. XXX, affidandosi ad altro legale, avv. AAA, che in data 9.3.2016 comunicava al sig. ZZZ il pagamento dell'importo relativo al primo decreto ingiuntivo (doc. 12 attore) e in data 23.03.15 si costituiva nel giudizio di opposizione avverso il secondo decreto ingiuntivo (r.g. 30352/2013 - doc. 9 attore).

Infine, in data 5.4.2016, il sig. ZZZ otteneva un terzo decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle spese maturate tra il 1.1.12 ed il 31.12.15, per un totale di € 65.975,02 (doc. 8 attore).

Il sig. YYY, ritenendo che i decreti ingiuntivi notificatigli fossero conseguenza della cattiva assistenza legale dell'avv. XXX, instaurava - a seguito di procedimento di mediazione conclusosi negativamente - il presente giudizio, chiedendo la condanna al pagamento di € 119.293,08, oltre interessi legali e interessi ex art. 1284 co. IV c.c. (doc. 13 attore).

Si costituiva l'avv. XXX, contestando integralmente ogni avversaria domanda e chiedendo di poter chiamare in manleva l'ASSICURAZIONE, con cui era assicurato per la responsabilità civile. In data 6.2.2018, il Giudice, previo mutamento del rito, autorizzava la chiamata dell'assicurazione, che si costituiva in data 7.03.18 associandosi alle difese dell'avv. XXX e precisando i limiti della garanzia assicurativa.

In data 27 marzo 2018, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, alla successiva udienza, stante la mancanza di istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.02.19, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie.

## **II. Sulla responsabilità professionale dell'avv. XXX**

Parte attrice chiede la condanna dell'avv. XXX al pagamento dell'importo oggetto dei tre decreti ingiuntivi pari ad € 119.293,08, in quanto conseguenza diretta dell'inadempimento professionale del legale il quale, da una parte, avrebbe omesso di inviare o comunque

avrebbe smarrito la prova dell'invio della raccomandata di disdetta della locazione, dall'altra, avrebbe colposamente ignorato l'invalidità della clausola contrattuale che limitava la durata della locazione a sei anni.

In particolare, il contratto di locazione prevede che *"la durata della locazione è fissata in anni sei a partire dal 1 gennaio del 2000, per cui la locazione verrà prorogabilmente a scadere il 13 dicembre 2005 senza necessità di disdetta alcuna"* (doc. 1 attore). Al riguardo, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano affermano che *"la clausola limitativa della durata legale del contratto è invalida e viene sostituita di diritto dalla diversa scadenza - nel caso di specie il sessennio - previsto dalla normativa di riferimento"* (in termini doc. 3 attore; vd. anche doc. 5 attore).

Pertanto, parte attrice individua nel mancato invio della raccomandata di disdetta o nello smarrimento della ricevuta la causa unica delle condanne ai pagamenti degli importi relativi al contratto di locazione.

Ciò posto, occorre ora soffermarsi sulla natura della responsabilità professionale dell'avvocato.

In generale, la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176 co. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016, n. 11906; Trib. Milano, sez. V, 8 febbraio 2019, n.1307). Il professionista assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo; pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612; Cass. civ., sez. III, 18.4.2011, n. 8863; Cass. civ., sez. II, 27.3.2006, n. 6967)

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che *"la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale; peraltro essendo tenuto l'avvocato ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l'altro, a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole"* (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289).

Si tratta, quindi, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può libe-

rarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) o di aver agito con diligenza.

Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.

Quanto al riparto dell'onere probatorio, al cliente competono (a) la prova dell'incarico conferito al professionista; (b) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che originano dalla relazione contrattuale; (c) la prova del pregiudizio sofferto; (d) la prova, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali e il danno; sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale (Trib. Milano, sez. I, 11 aprile 2019, n. 3598). Invero, *"la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva."* (Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12038).

Ciò posto, occorre verificare se nel caso in esame sussistano gli elementi sopra indicati.

**II.a** Anzitutto, è pacifico tra le parti che nel gennaio del 2008 il sig. YYY conferiva all'avv. XXX l'incarico di assisterlo nelle questioni legali relative al contratto di locazione concluso con il sig. ZZZ.

**II.b** Quanto poi all'inosservanza degli obblighi che originano dell'incarico professionale, risulta agli atti che l'avv. XXX smarriva il talloncino di invio e di ricezione della comunicazione di disdetta dal contratto di locazione, che, infatti, non veniva mai prodotto nei giudizi di impugnazione dei decreti ingiuntivi (docc. 3, 4, 5, 11 attore).

Inoltre, l'avv. XXX riferiva al proprio cliente - e conferma negli atti difensivi dell'odierno giudizio - che la lettera di disdetta non era necessaria, atteso che il contratto espressamente limitava la durata a sei anni (dal 1.1.2000 al 31.12.2005) *"senza necessità di disdetta alcuna"* e ribadiva che *"tutti e ciascun patto contrattuale sono essenziali, in particolare quello sulla durata"* (doc. 1 attore). In realtà, come rileva anche il Tribunale di Milano nel decidere l'opposizione al secondo decreto ingiuntivo (sent. n. 4457/2016 - doc. 11 attore), *"la giurisprudenza è univoca nell'affermare che le norme in materia di durata legale del contratto di locazione (e cioè l'art. 27, 28 della legge 392/1978) sono di ordine pubblico e come tali sono inderogabili"* (in questo senso, da ultimo, vd. Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20974: *"in tema di locazione ad uso non abitativo, ove le parti abbiano concordato una durata del contratto inferiore al sessennio imposto per legge, la relativa clausola è destinata ad essere sostituita di diritto, ex art. 1419 co. 2 c.c., dalla norma imperativa di cui all' art. 27, quarto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, senza che ne resti travolto l'intero contratto. Né rileva che le parti abbiano convenuto il venir meno dell'intero negozio in caso di invalidità anche di una sola clausola (nella specie, per essere il consenso viziato da errore di diritto essenziale), atte*

so che l'essenzialità di tale clausola è esclusa dalla stessa previsione della sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico"); tant'è che tutte e tre le pronunce intervenute in riferimento alla vicenda in esame, si sono espresse univocamente sul punto (Trib. Milano sent. n. 378/2013; Corte App. Milano sent. n. 3370/2014; Trib. Milano sent. n. 457/2016).

Pertanto, si ritiene che l'errore compiuto dall'avv. XXX denoti una certa superficialità nello svolgimento dell'incarico, a fronte di una condotta chiaramente colposa.

Peraltro, l'inadempimento contrattuale emerge anche in relazione al fatto che l'immobile nel 2008 (periodo di conferimento dell'incarico) era ancora occupato dal conduttore e, dunque, quand'anche il contratto di locazione non fosse stato più efficace tra le parti, comunque il sig. YYY avrebbe dovuto corrispondere al sig. ZZZ un'indennità per l'occupazione, cosa di cui il legale doveva informare il proprio cliente.

Ancora, l'avv. XXX avrebbe dovuto comunicare al sig. YYY le modalità di consegna dell'immobile locato, idonee a liberarlo da qualsiasi ulteriore pretesa del locatore; avrebbe, altresì, potuto valutare la sussistenza di gravi motivi per procedere ad un recesso anticipato dal contratto (art. 3 contr. locazione - doc. 1 attore).

In conclusione, si manifesta sotto diversi profili una condotta non diligente dell'avv. XXX, rispetto alla quale occorre ora valutare la sussistenza di un nesso causale con il pregiudizio arrecato al cliente.

**II.c** Il sig. YYY individua il proprio pregiudizio nell'emissione dei tre decreti ingiuntivi che lo condannano al pagamento complessivamente di € 119.293,08, somma che nell'odierno giudizio chiede venga posta a carico di parte convenuta in ragione del suo inadempimento; in subordine, chiede che l'avv. XXX venga condannato al pagamento delle spese legali sostenute in relazione ai primi due decreti ingiuntivi, oltre all'importo capitale contenuto nel terzo decreto ingiuntivo.

**II.d** Occorre ora verificare se sussiste un nesso di causa - da valutare in termini necessariamente probabilistici mediante un giudizio controfattuale - tra tale danno e la condotta negligente del legale. Invero, *"la responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto"* (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2018, n. 6862).

Nel caso di specie, tale giudizio prognostico deve essere compiuto separatamente in relazione ad ogni decreto ingiuntivo emesso nei confronti di parte attrice.

Segnatamente, il primo decreto ingiuntivo del 3.11.2010 condanna il sig. YYY al pagamento di € 33.200,05, di cui € 6.050,00 per canoni di locazione, spese ed oneri accessori arretrati relativi al periodo 1.01.2000/31.12.2008, € 13.280,96 per canoni di locazione relativi all'intero anno 2009, € 10.060,32 per canoni di locazione relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2010; € 448,00 per spese di registrazione dei contratti del 2009 e del 2010 (doc. 2 attore).

Orbene, non è contestato che l'avv. XXX riceve l'incarico di assistenza legale ad inizio 2008; pertanto, quand'anche egli avesse diligentemente inviato la lettera di disdetta (conservandone la ricevuta di ricezione), questa sarebbe comunque rimasta priva di effetti, essendosi il contratto rinnovato di diritto allo scadere del seennio, ossia in data 31.12.2005 e fino al 31.12.2011. Ne deriva che tutti gli importi liquidati con il decreto ingiuntivo in questione

non trovano causa nello smarrimento del tagliandino di invio/ricezione della lettera di disdetta (o nel suo mancato invio), in quanto si sarebbero prodotti anche in caso di regolare conservazione (o invio) della raccomandata.

Piuttosto, la condotta negligente dell'avv. XXX rileva in riferimento alla fase processuale, atteso che egli, dapprima, ha comunicato al proprio cliente l'intervenuta cessazione della locazione, così inducendolo a non pagare i canoni, il che ha originato l'emanazione del decreto ingiuntivo; successivamente, nonostante le evidenti criticità (ossia, l'assenza di prova circa il perfezionamento della disdetta e della giurisprudenza consolidata in punto di durata legale del contratto di locazione), ha promosso l'opposizione al decreto ingiunto e ha impugnato la relativa sentenza di primo grado.

La condotta dell'avv. XXX è, dunque, causa diretta della condanna alle spese, sia nella fase monitoria sia in quelle di cognizione; pertanto, egli è tenuto a versare al sig. YYY € 13.386,71, di cui € 1.496,25 per la fase monitoria, € 5.106,92 per il primo grado, € 6.566,04 per il secondo grado, € 217,50 per imposta di registro.

Il secondo decreto ingiuntivo del 11 dicembre 2012 concerne il pagamento di canoni e spese maturati tra il 30.09.10 ed il 31.12.11, per un totale di € 20.118,00 (doc. 6 attore).

Per le ragioni suesposte, si ritiene che tali importi non siano conseguenza diretta del mancato invio della disdetta, atteso che la comunicazione sarebbe stata fatta comunque non prima del 2008 e il rinnovo del contratto è avvenuto il 31.12.2005. Piuttosto, anche in questo caso, all'avvocato convenuto devono essere addebitate le spese legali del decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione, pari a complessivi € 8.020,49 (di cui € 1.211,07 per la fase monitoria e € 5.106,92 per la fase di opposizione ed € 1.043,75 oltre € 658,75 per tasse di registro).

Il terzo decreto ingiuntivo del 5.4.2016 concerne il pagamento dei canoni e delle spese maturate tra il 1.1.12 ed il 31.12.15, pari ad € 65.975,02, oltre € 2.000 per compensi, € 406,50 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., per un totale di € 69.700,85 (doc. 8 attore).

Tale somme sono diretta conseguenza del mancato invio della comunicazione di disdetta (o comunque della mancata conservazione della ricevuta di invio/ricezione), atteso che se tale comunicazione fosse andata a buon fine il contratto avrebbe cessato di produrre effetti al 31.12.2011 e, conseguentemente, nessun decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso.

In conclusione, l'avv. XXX è tenuto a versare al sig. YYY € 91.108,20, di cui € 13.386,71 per il primo decreto ingiuntivo, € 8.020,59 per il secondo e € 69.700,85 per il terzo; non sono dovuti, invece, gli interessi di cui all'art. 1284 comma IV c.c., richiesti da parte attrice, in quanto la norma non si applica agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno.

Da ultimo, vale solo la pena di precisare che tali somme sono dovute nonostante il sig. YYY non abbia ancora corrisposto tutti gli importi al sig. ZZZ, atteso che è pendente un'esecuzione immobiliare a danno del primo (cfr. oc. 17 attore) il quale, quindi, subisce un danno concreto e attuale che merita ristoro.

### **III. Sulla manleva**

L'avv. XXX è titolare di polizza assicurativa con l'ASSICURAZIONE e con effetto dal 13.03.2005 (doc. 3 assicurazione).

Oggetto della copertura assicurativa è la responsabilità civile conseguente all'esercizio della professione di avvocato, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; in particolare, *"la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente*

*responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia"* (art. 1 Allegato A Condizioni Generali di Contratto - doc. 3 assic.).

Il massimale è pari ad € 516.500,00 e *"ricomprende non soltanto la sorte capitale risarcitoria ma anche i relativi accessori (rivalutazione monetaria, interessi, spese di soccombenza poste a carico del danneggiante/assicurato)"* (pag. 13 comparsa conclusionale assicurazione). Lo scoperto è del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore ad Euro 500,00 (art. 8 Allegato A Condizioni Generali di Contratto - doc. 3 assic.).

Ciò posto, nel caso specie l'assicurato (avv. XXX) è condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito da un terzo, suo cliente, in ragione della propria condotta negligente nell'esercizio della professione di avvocato, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; la fattispecie, dunque, rientra appieno nell'oggetto della copertura assicurativa n. 252388841 nonché nel massimale ivi indicati.

Del resto, infondata è l'eccezione dell'assicurazione in riferimento al fatto che le spese legali di resistenza devono rimanere a carico esclusivo dell'assicurato in ragione della violazione del patto di gestione della lite di cui all'art. 10 della Convenzione allegata al contratto di assicurazione (pag. 12 comparsa di costituzione assicurazione), che prevede che *"la società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati"* (pag. 14 doc. 3 assicurazione). Infatti, nel presente giudizio l'avv. XXX non si è avvalso dell'assistenza di alcun legale, ma ha agito in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e, quindi, non ha direttamente sostenuto esborsi per un ausilio tecnico.

In conclusione, l'assicurazione deve tenere indenne l'assicurato del danno che questi ha provocato al cliente con la propria condotta negligente, pari ad € 91.108,20.

#### **IV. Sulle spese**

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, atteso la non particolare complessità del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna XXX al pagamento, in favore di YYY, a titolo di risarcimento danni conseguenti all'inadempimento, della somma di € 91.108,20, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;**
- 2) condanna l'ASSICURAZIONE a tenere indenne XXX da tutte le conseguenze derivanti dalla presente sentenza, anche relative alle spese di lite;**
- 3) condanna XXX al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 7.795,00, oltre € 759,00 a titolo di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;**
- 4) condanna l'ASSICURAZIONE al pagamento, in favore di XXX, delle spese di lite, che liquida in complessivi in € 7.095,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.**

Milano, 16 agosto 2019

Il Giudice

(dott. Martina Flamini)